

**REPUBBLICA ITALIANA  
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO  
CORTE DI APPELLO DI ANCONA  
I° SEZIONE PER LE CONTROVERSIE CIVILI**

Composta dai seguenti magistrati:  
dr. Annalisa Gianfelice, Presidente  
dr. Paola De Nisco, Consigliere rel.  
dr. Vito Savino, Consigliere  
ha pronunciato la seguente

**SENTENZA**

nella causa in grado di appello iscritta al n° xxx/2021 del ruolo generale e promossa

**DA**

**BANCA;**

- appellante-

**CONTRO**

**OMISSIS SRL (già OMISSIS SRL);**

-appellato-

**SPV s.r.l.**, a mezzo della mandataria **SERVICER SPA;**

- intervenuto-

**OGGETTO**

Appello avverso la sentenza n. xxxx del 3/9/2021 pronunciata dal Tribunale di Ancona

**CONCLUSIONI DELLE PARTI**

Per l'appellante: Piaccia all'ecce.ma Corte di Appello di Ancona, *contrariis reiectis*, in riforma della sentenza n. xxxx/21 Tribunale di Ancona, respingere l'opposizione avversaria al d.i. n. xxx/2019 del Tribunale di Ancona e, per l'effetto, confermare lo stesso in ogni sua parte o, in subordine, condannare la **Omissis s.r.l.** al pagamento in favore di **BANCA** della somma di € 104.076,00 o quella maggiore o minore accertata in corso di causa, oltre interessi legali ex art. 1284, 4° comma, c.c.dall'8/3/2019 al saldo;

con vittoria di spese e competenze di entrambi i gradi di giudizio.

Per l'appellata: Voglia la Corte d'Appello delle Marche, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione:

1)- rigettare integralmente l'appello proposto da **BANCA** perché totalmente infondato e confermare la sentenza n. xxx/201 del 3/9/2021, pubblicata in pari data, emessa dal Tribunale di Ancona, con la quale è stato integralmente revocato il d.i. n. xxx/2019 del Tribunale di Ancona;

2)- condannare la Banca appellante al pagamento della **Omissis s.r.l.** delle spese legali, oltre accessori di legge, del presente giudizio di appello e del giudizio di primo grado, nonché delle spese vive anticipate e documentate per l'iscrizione a ruolo del giudizio di primo grado pari ad € 406.50.

Per l'intervenuta: Piaccia all'ecce.ma Corte di Appello di Ancona, *contrariis reiectis*:

in via preliminare dichiarare l'estromissione dal giudizio di **BANCA** ex art. 111 c.p.c.; nel merito;

nel merito in riforma della sentenza n. xxxx/21 Tribunale di Ancona, respingere l'opposizione avversaria al DI n. xxx/2019 del Tribunale di Ancona e, per l'effetto, confermare lo stesso in ogni sua parte o, in subordine, condannare la **Omissis s.r.l.** al pagamento in favore di **SPV s.r.l.**, rappresentata da **SERVICER s.p.a.**, della somma di € 104.076,00 o quella maggiore o minore accertata in corso di causa, oltre interessi legali ex art. 1284, 4° comma, c.c.dall'8/3/2019 al saldo;

Con vittoria di spese e competenze di lite di entrambi i gradi di giudizio.

**RAGIONI IN FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE**

Con la sentenza in epigrafe il Tribunale di Ancona, in accoglimento dell'opposizione proposta da **Omissis s.r.l.** al DI n. xxx/2019, emesso nei suoi confronti ed in favore di **BANCA S.p.a.** (cui è succeduta in corso di causa **BANCA**) per il pagamento della complessiva somma di € 104.076,00, quale saldo del rapporto di conto corrente n. xxxx e delle connesse aperture di credito per anticipi fatture n.

*Sentenza, Corte di Appello di Ancona, Pres. Gianfelice - Rel. De Nisco, n. 1472 del 11.10.2024*

xxxx e xxxx concessi alla **Omissis S.p.a.** e garantiti da essa opponente, ha revocato il predetto decreto ed ha rigettato la domanda azionata in via monitoria.

In particolare, il Tribunale:

ha rigettato l'eccezione di nullità della fideiussione per violazione della normativa anticoncorrenziale in forza del provvedimento della Banca d'Italia n. 55 del 2/5/2005, per il mancato assolvimento dell'onere probatorio posto a carico della società opponente;

ha accertato che il credito azionato in via monitoria era esistente a fronte della idonea documentazione prodotta dall'opposta Banca e dall'omesso assolvimento da parte dell'opponente dell'onere probatorio posto a suo carico in relazione alle eccezioni svolte;

ha rigettato l'eccezione di inefficacia della fideiussione ai sensi dell'art. 1957 c.c., avendo pacificamente il creditore opposto azionato il proprio credito nel termine stabilito dalla richiamata disposizione;

ha dichiarato la società fideiubente liberata dall'obbligazione di garanzia ai sensi dell'art. 1956 c.c., per non avere la Banca richiesto la necessaria autorizzazione della medesima prima di fare credito alla debitrice principale, le cui condizioni patrimoniali erano peggiorate dopo la prestazione della garanzia, precisando che nella specie ricorrevano i presupposti per l'applicazione della citata norma in quanto, pur essendo la società garante socia unica della debitrice principale **Omissis**, diversi erano i rispettivi legali rappresentanti;

ha compensato integralmente tra le parti le spese di lite in ragione “della particolarità della causa e del contesto in cui si sono mossi tutti i soggetti coinvolti nella vicenda”.

**BANCA** ha proposto appello, deducendo l'erroneità del capo di sentenza che ha accolto l'eccezione di liberazione della società garante per violazione dell'art. 1956 c.c.

**Omissis s.r.l.** (già **Omissis s.r.l.**), ha resistito al gravame chiedendone il rigetto.

E 'interventuta in giudizio **SPV s.r.l.**, a mezzo della mandataria **SERVICER S.p.a.**, quale cessionaria del credito dedotto in giudizio, che ha instato per l'estromissione di **BANCA** aderendo alle eccezioni e alle difese svolte da tale ultima società.

Precisate le conclusioni nei termini di cui in epigrafe, la causa è stata trattenuta in decisione.

In via preliminare deve essere dichiarata l'estromissione dal giudizio di **BANCA** a seguito della intervenuta provata cessione del credito dedotto in giudizio, ai sensi degli artt. 4 e 7 L. 130/1999 sulla cartolarizzazione, alla intervenuta **SPV s.r.l.** (cfr. docc allegati alla comparsa di costituzione).

Ed invero, da un lato, la Banca appellante con le note depositate in data 14/11/2022 (per l'udienza del 15/12/2022) ha espressamente dichiarato di “aderire a tale richiesta stante l'avvenuta cessione del credito in favore di **SPV s.r.l.**”, dall'altro, la società appellata, non sollevando eccezioni e rilievi a riguardo, ha di fatto accettato il contraddittorio nei confronti della parte intervenuta dando luogo ad una accettazione tacita all'estromissione (cfr. in tal senso Cass. sent. n. 20533 del 30/08/2017).

Nel merito l'appello appare meritevole di accoglimento.

Il Tribunale, pur avendo accertato che la società appellata era socia unica della fallita debitrice principale **Omissis**, ha ritenuto la fideiubente liberata dalla garanzia prestata sul rilievo che i legali rappresentanti delle due società erano persone fisiche diverse.

L'affermazione è del tutto prova di fondamento giuridico, atteso che costituisce principio di diritto indiscusso nella giurisprudenza di legittimità quello per cui “Il socio che abbia prestato fideiussione per ogni obbligazione futura di una società a responsabilità limitata, esonerando l'istituto bancario creditore dall'osservanza dell'onere impostogli dall'art. 1956 c.c., non può invocare, per ottenere la propria liberazione nonostante la sottoscritta clausola di esonero, la violazione dei principi di correttezza e buona fede da parte del creditore per avere quest'ultimo concesso ulteriore credito alla società benché avvertito dallo stesso fideiussore della sopravvenuta inaffidabilità di quest'ultima a causa della condotta dell'amministratore. In tale situazione, infatti, per un verso, non è ipotizzabile alcun obbligo del creditore di informarsi a sua volta e di rendere edotto il fideiussore, già pienamente informato, delle peggiorate condizioni economiche del debitore e, per altro verso, la qualità di socio del fideiussore consente a quest'ultimo di attivarsi per impedire che continui la negativa gestione della società (mediante la revoca dell'amministratore) o per non aggravare ulteriormente i rischi assunti (mediante l'anticipata revoca della fideiussione)” (cfr. per tutte Cass. sent. n. 2902 del 15/02/2016; n. 16822 del 17/06/2024, la quale ribadisce il principio anche in relazione alla posizione del socio di minoranza). La circostanza, che la

*Sentenza, Corte di Appello di Ancona, Pres. Gianfelice - Rel. De Nisco, n. 1472 del 11.10.2024*

società garante sia amministrata da una persona fisica diversa da quella che amministra la debitrice principale, appare del tutto irrilevante, rientrando tra i poteri/doveri del medesimo, anche in relazione agli obblighi di redazione del bilancio ai sensi della sezione IX° del capo V° del libro V° c.c. (richiamato dall'art. 2478 bis c.c.) la verifica delle condizioni economiche della partecipata. Inoltre ai sensi dell'art. 2364 c.c. l'assemblea dei soci provvede ad approvare i bilanci, per cui nella specie, atteso che la società appellata è socia unica della debitrice principale, a detta assemblea non poteva che partecipare il suo amministratore, la cui attività è da imputare direttamente alla società amministrata a prescindere dalla persona fisica che svolge la funzione.

Le considerazioni che precedono impongono il rigetto dell'eccezione di liberazione della **Omissis s.r.l.** (già **Omissis s.r.l.**) dall'obbligazione fideiussoria azionata in via monitoria.

Ciò posto, occorre rilevare che l'appellata società non ha proposto appello incidentale avverso i capi di sentenza che hanno positivamente accertato l'effettiva esistenza, nella misura di cui al pronunciato DI, del credito vantato dalla Banca e rigettato l'eccezione di nullità della garanzia prestata per violazione della normativa anticoncorrenziale e quella di sopravvenuta inefficacia della garanzia ai sensi dell'art. 1957 c.c. Trattandosi di capi del tutto autonomi e il cui accertamento è preliminare rispetto a quello posto a base della decisione di accoglimento dell'opposizione, la decisione ad essi relativi non può ritenersi assorbita dall'accoglimento dell'eccezione di liberazione dalla garanzia ai sensi dell'art. 1956 c.c. (in relazione al quale la banca ha proposto appello), ma avrebbe dovuto essere oggetto di specifica impugnazione incidentale anche tardiva.

Quanto alla eccezione di liberazione della fideiubente per la violazione dell'art. 1955, in relazione alla quale è ravvisabile una totale omissione di decisione da parte del primo giudice e che risulta reiterata in questa sede dalla società appellata, il Collegio ritiene la stessa infondata.

A riguardo occorre rilevare che costituisce principio di diritto consolidato nella giurisprudenza di legittimità quello per cui "Il fatto del creditore, rilevante ai sensi dell'art. 1955 c.c., non comporta l'automatica liberazione del fideiussore, essendo, a tal fine, necessaria la prova che da esso sia derivato un pregiudizio giuridico, non solo economico, che deve concretizzarsi nella perdita del diritto di surrogazione o di regresso e non nella mera maggiore difficoltà di attuarlo per le diminuite capacità satisfattive del patrimonio del debitore" (cfr. da ultimo Cass. ord. n. 6685 del 13/03/2024). L'invocata disposizione prevede infatti che, per effetto della condotta del creditore, il garante non può surrogarsi "nei diritti, nel pegno, nelle ipoteche e nei privilegi del creditore". Ebbene nessuna allegazione specifica è stata svolta nella specie da **Omissis s.r.l.**, la quale si è limitata ad evidenziare che "il comportamento della banca beneficiaria della fideiussione -che ha concesso credito al debitore principale senza considerare le circostanze dei fatti che avrebbero imposto maggiore cautela e correttezza- non è stato improntato, nei confronti del fideiussore, al rispetto dei principi di correttezza e buona fede nell'esecuzione del contratto".

Alla luce delle conclusioni raggiunte, l'opposizione proposta da **Omissis s.r.l.** deve essere integralmente rigettata e la stessa deve essere condannata al pagamento in favore della cessionaria **SPV s.r.l.** della complessiva somma di € 104.076,00, oltre interessi legali ex art. 1284, 4° comma, c.c. dall'8/3/2019 al saldo. Si rileva infatti che "L'accoglimento dell'opposizione a decreto ingiuntivo comporta la definitiva caducazione del provvedimento monitorio, sicché l'eventuale riforma della sentenza di primo grado da parte del giudice d'appello - anche ove impropriamente conclusa con un dispositivo con il quale si "conferma" lo stesso - non determina la "riviviscenza" del decreto ingiuntivo già revocato" (cfr. Cass. ord. n. 20868 del 06/09/2017).

Le spese dell'intero giudizio, ivi comprese quelle della fase monitoria (cfr. Cass. sent. n. 24482 del 09/08/2022), seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo in base ai valori medi indicati nelle tabelle allegate al d.m. n. 55 del 2014 per le cause del relativo scaglione di valore.

#### **P.Q.M.**

La Corte d'Appello di Ancona, definitivamente pronunciando sull'appello proposto avverso la sentenza n. xxxx del 3/9/2021 pronunciata dal Tribunale di Ancona, così decide nel contraddittorio delle parti: dispone l'estromissione dal giudizio di **BANCA**;

in accoglimento dell'appello e in parziale modifica della sentenza impugnata rigetta integralmente l'opposizione proposta da **Omissis s.r.l.** (già **Omissis s.r.l.**) e condanna tale ultima società al pagamento

*Sentenza, Corte di Appello di Ancona, Pres. Gianfelice - Rel. De Nisco, n. 1472 del 11.10.2024*

in favore di **SPV s.r.l.** della complessiva somma di € 104.076,00, oltre interessi legali ex art. 1284, 4° comma, c.c. dall'8/3/2019 al saldo;

condanna **Omissis s.r.l.** al rimborso in favore di **SPV s.r.l.** delle spese di lite, liquidate nella misura di € 2.541,50, di cui € 406,50 per esborsi, per la fase monitoria ed € 14.000,00 per il primo grado di giudizio, oltre per entrambe le fasi spese forfettarie nella misura del 15%, IVA e CPA;

condanna **Omissis s.r.l.** al rimborso in favore di **SPV s.r.l.** delle spese di lite del presente grado di giudizio, liquidate nella misura di € 11.165,50, di cui € 1.165,50 per esborsi, oltre spese forfettarie nella misura del 15%, IVA e CPA;

Così deciso nella camera di consiglio in data 10/10/2024

Il Presidente

dr. Annalisa Gianfelice

Il Consigliere Est.

dr. Paola De Nisco

EX PARTE